Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

2 La Confederazione provvede affinché sia l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione.

3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità*

1 La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. l'assicurazione è obbligatoria;
b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale;
c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima;
d. le rendite vanno adattate almeno all'evoluzione dei prezzi.

3 L'assicurazione è finanziata:
a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro;
b. con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni.

4 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre la metà delle spese.

5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

6 La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene gli sforzi a favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 113 Previdenza professionale*

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale.

2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale;
b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti ; la legge può prevedere eccezioni;
c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;
e. per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

* Con disposizione transitoria.